

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 10-12-20 SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

PREMESSO

- L'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;
- In particolare l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- La revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;
- Che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 19/12/2019, con la quale è stata approvata la relazione conclusiva sulla ricognizione periodica delle società partecipate e delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 comma 612 del D.Lgs. n. 175/2016;

- Che in tale documento non erano previsti processi di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Cingoli;
- Che nelle precedenti deliberazioni di revisione periodica delle partecipazioni non era stata inserita la società SIC 1 s.r.l., società fallita con sentenza del tribunale di Ancona n.91/2014, nei confronti della quale il Comune di Cingoli ha espresso la volontà di dismissione della partecipazione con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 13/12/2013, ed essendo la società sottoposta a procedura concorsuale fallimentare;
- Di dover inserire nel presente atto la società SIC 1 s.r.l. risultando ancora detenuta da una recente visura camerale ma di fatto inattiva;
- Le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

CONSIDERATO

- Che rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- Che si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- Che non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;
- Che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

VISTA

La ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 dalla quale non risultano interventi di razionalizzazione da adottare;

SI ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 10-12-20 SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Il Revisore Unico

Dott. Marocchi Giuseppe

